



CUC Del Bradano
Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

www.cucbradano.it

PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it



Città di Montescaglioso

Provincia di Matera

SETTORE TECNICO

Via C. Venezia n. 1 - C.A.P. 75024

Tel. 0835.209233 - Fax. 0835.209229

Cod. Fisc.: 80001380775 - P.I.: 00441980778

pec: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it

DISCIPLINARE DI GARA

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DEL C.3 ART 71 DEL CODICE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PER ANNI 15 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1 (COMUNE DI MONTECAGLIOSO) CIG: BBD8D107A0

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene

- ✓ le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara in modalità elettronica indetta dalla CUC del Bradano - Stazione Unica Appaltante per il **Comune di Montescaglioso (MT)** ente aderente
- ✓ le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La presente gara verrà espletata in modalità elettronica/telematica in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs. 36/2023(di seguito anche "Codice") mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente Disciplinare, nelle "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti*" e nella "*Guida per la presentazione delle offerte telematiche*", consultabili all'indirizzo: <https://cucbradano.it>

La piattaforma telematica

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli

operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Appalti accessibile all'indirizzo internet:

<https://cucbradano.it> rendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione "*Bandi di gara*", selezionare la Procedura di gara di interesse e cliccare la voce "*Visualizza dettaglio*" cliccare poi sul pulsante "*Presenta offerta*";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "*Guida alla presentazione delle Offerte telematiche*" allegata alla documentazione di gara.

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Per registrarsi /partecipare occorre:

- collegarsi al Portale Appalti <https://cucbradano.it> presente nella sezione "*Area riservata*";
 1. accedere nella sezione "*Area riservata*" con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
 2. individuare il bando di interesse nella sezione "*Gare e procedure in corso*", visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica disponibili nella sezione "*Istruzioni e manuali*" del Portale.

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all'Area Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma della documentazione sono comunque descritti dettagliatamente nelle "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata del Portale appalti*" presente nella sezione "*Istruzioni e manuali*" e comunque allegata ai documenti di gara.

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che**, al momento della sottoscrizione, **non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.**

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "*Software di verifica*".

La Provincia di Viterbo utilizzerà l'applicazione denominata "*Dike*" per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità.

Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata apertura delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche. A riguardo si rimanda al paragrafo 7 (pag. 17) - *Manleva* - delle "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*".

► **CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Sono indicate nel testo con le formule "**a pena di esclusione**", "**è causa di esclusione**" ed evidenziate con il simbolo "►" **all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite o in**

corrispondenza della causa di esclusione.

■ SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio. In particolare, si intendono per "mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive", con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 101, del Codice quanto indicato nel presente disciplinare con il simbolo ■.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del **Comune di Montescaglioso n. 551 del 12.08.2024** e avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del Codice con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è: Comune **di Montescaglioso**

Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art 15 del Codice e dell'art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE
Via Cosimo Venezia, 1, – 75024 Montescaglioso (MT)
mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
PEC: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it
Tel: 08352091

Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara ai sensi del comma 14 dell'art 15 del Codice e dell'art 5 della L. 241/1990:

Ing. Pier Paolo NOBILE
Via Cosimo Venezia, 1, – 75024 Montescaglioso (MT)
mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
PEC: protocollo@pec.comune.montescaglioso.mt.it
Tel: 08352091

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) DGUE
- d) Capitolato Speciale d'appalto
- e) All. C Standard Minimi Carta della qualità Farmacia

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- **Oggetto:** Concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale per anni 15 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (Comune di Montescaglioso)
- Gara da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **Valore stimato della concessione** € 14.762.040,00
Calcolato ai sensi dell'art.179 comma 1 del Codice, per tutta la durata dell'affidamento (15 anni + 1 anni opzione di rinnovo)
- **Oneri per la sicurezza NON ammessi a ribasso** € 0,00
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario.
- **Costi stimati per il personale** € 1.476.204,00 per tutta la durata dell'affidamento (15 anni + 1 anni opzione di rinnovo)
- **Canoni che costituiscono gli importi a base di gara per tutta la durata della concessione, compresi gli eventuali rinnovo e proroga tecnica** 120.000,00:
 - **€ 10.000,00** oltre IVA di legge, se dovuta **canone annuo di concessione** da rivalutare

- a partire dal II anno di concessione con un minimo del 2%;
- **CIG: BBD8D107A0**

PUBBLICAZIONI

Il bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla partecipazione, ai sensi del D. Lgs 36/2023, è pubblicato:

- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>
- Sito/piattaforma telematica CUC del Bradano
www.cucbradano.it

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC (art. 27 comma 2 del Codice).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2. LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 2.1.** Il contratto ha per oggetto le prestazioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione del Comune di Montescaglioso n. 551 del 12.08.2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 3.1** Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 65 del Codice, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 3.2** Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo e/o alla C.C.I.A.A. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 4.1. Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- a) ► le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - b) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 4.2. ►** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 4.3. ►** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 4.4. ►** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 68, comma 15 del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il

medesimo divieto, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), (consorzi stabili).

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 99 del Codice la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui sopra, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 99 del Codice, all'operatore economico non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

6.1. Ai sensi dell'art. 88 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato, diretto sul sito internet del Comune di Montescaglioso nonché sul sito della CUC del Bradano:

www.cucbradano.it

6.2. Dal Portale Appalti è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente Disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

6.3. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

7. CHIARIMENTI

7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "*Portale Appalti*" raggiungibile dall'indirizzo <https://cucbradano.it>

7.2. Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare su "*Visualizza dettaglio*" e successivamente, in calce alla pagina, nel pannello "*Comunicazioni riservate al concorrente*" deve cliccare "*Invia una nuova comunicazione*".

7.3. Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7.5. Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "*Comunicazioni*

dell'Amministrazione" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.

- 7.6. Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*" è possibile visualizzare le comunicazioni **ricevute** (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già **inviate** alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. È presente inoltre la lista delle comunicazioni **archivate** (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).
- 7.7. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 7.8. Al fine di una corretta trasmissione dei quesiti l'operatore economico dovrà prendere visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite mail/PEC.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante dispositivo di firma digitale valida del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte con dispositivo di firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 8.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 8.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8.5. L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive all.1, 2 e 2bis, dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli disponibili all'interno dell'informativa inerente la procedura di affidamento pubblicata sul Portale Appalti:
<https://cucbradano.it>
- 8.6. Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte in formato elettronico e dovranno essere sottoscritte digitalmente.
- 8.7. **Unitamente alle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Operatore Economico dovrà presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con le modalità di cui al successivo punto 15.**

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le autodichiarazioni prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a **pena di esclusione**:

- Che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;
- che, in presenza di **“dichiarazioni alternative”** il concorrente stesso individui in **modo chiaro ed univoco** la propria situazione, **barrando la dizione che “non interessa”** o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.

I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della **non menzione**

(N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna).

A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

- 8.8.** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 18 del Codice.
- 8.9.** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, o in alternativa del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.
- 8.10.** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 8.11.** L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso l'inoltro di una PEC e, parallelamente, dalla ricezione di una comunicazione analoga nella propria Area Riservata sul Portale Appalti. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede ad integrare ed inoltrare quanto richiesto dall'Amministrazione.
- 8.12.** Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti **costituisce causa di esclusione.**
- 8.13.** Nei casi di irregolarità formali, ovvero **mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Unica Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.8.
 - In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione provvederà oltre all'esclusione del concorrente dalla gara, anche all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9. COMUNICAZIONI

- 9.1.** Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le apposite funzionalità del Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 9.2.** Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatari
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.

Dalla propria Area riservata, all'interno del Portale Appalti, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.

9.3. Per maggiori informazioni si rimanda al **paragrafo 8 (pag. 47)** della "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*".

9.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO e AVVALIMENTO

10.1. Vista la particolare natura dei servizi oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art 14 del Capitolato **è fatto assoluto divieto di fare ricorso a subappalto.**

10.2. AVVALIMENTO

10.2.1 In attuazione di quanto disposto dall'art. 104 del D. Lgs 36/2023 è possibile avvalersi di tale istituto (**fatta esclusione per i requisiti di cui ai successivi punti 14.1, 14.2 e 14.4**)

10.2.2 L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

10.2.3 Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

10.2.4 Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

10.2.5 L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione

appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

- 10.2.6** L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).
- 10.2.7** La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).
- 10.2.8** L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).
- 10.2.9** Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12)
- 10.2.10** Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 10.2.11** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- 10.2.12** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- 10.2.13** ► Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 10.2.14** Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- 10.2.15** Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 11.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 11.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 11.3. In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio
- 11.4. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 11.5. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 comma 2 del Codice e comunque entro e non oltre i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.
- 11.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.7. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di cui al predetto articolo, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 11.8 L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 12.1 ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari a **€ 36.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**
- 12.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il Tesoriere del Comune di Montescaglioso - codice **IBAN IT 91M 07601 03200 001078879515** (inserendo come causale "VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA").
- 12.3 La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 12.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

12.5 La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

12.6 La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

12.7 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12.8 Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI EN 45000, UNI CEI ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000.**

Tale riduzione NON è cumulabile con quella indicata alla lett. b).

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione NON è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% nel caso ha presentato una **fideiussione, emessa e firmata digitalmente**, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 del Codice

Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

d) Riduzione del 20% nel caso in quanto in **possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.3 Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**

12.9 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo

se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- 12.10** Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale
- 12.11** La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- 12.12** Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 12.13** Ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 12.14** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice e le ulteriori garanzie specificate nel Capitolato speciale d'appalto.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 13.1.** I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € **165,00 (euro centosessantacinque/00)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n° 621 del 20 dicembre 2022.
- 13.2.** Si comunica inoltre che dal 11 novembre 2019 l'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato anche tramite la piattaforma digitale pagoPA. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha infatti aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
- 13.3.** La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara di cui hanno omesso il pagamento.

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche dei seguenti requisiti:

14.1 Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

14.1.1 Non rientrare in nessuna delle casistiche di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

14.1.2 Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

14.2 Requisiti di idoneità professionale/tecnico organizzativa art. 100 c.1. lett.

a) e lett. c) del Codice:

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- 14.2.1** iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro dell'U.E.) per attività analoghe a quelle oggetto di gara.
- 14.2.2** Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione nell'apposito Albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
- 14.2.3** Se trattasi di Coop Sociale: Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o stato di appartenenza all'unione Europea attinente al servizio posto a bando;
- 14.2.4** Se trattasi di Associazione: Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex l.328/2000);
- 14.2.5** Se trattasi di ONLUS: Iscrizione all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

14.3 Requisiti di idoneità professionale:

1. In caso di persone fisiche:

- per i farmacisti singoli e le società di persone tra gli stessi costituite o da costituire, l'iscrizione all'ordine e il possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni

2. In caso di società:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, avendo come oggetto sociale anche il servizio di cui alla presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3. Dichiarazione, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **gli operatori economici partecipanti si obbligano a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della Farmacia riportando generalità e codice fiscale del farmacista individuato quale direttore;**

4. Dichiarazione, resa nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 447/2000, con la quale **il soggetto indicato quale Direttore di Farmacia dichiara:**

- il **titolo di studio** posseduto (diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutica oppure equipollenti (diploma di secondo livello-quinquennale));
- **l'abilitazione all'esercizio professionale;**
- **l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti;**
- esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista;

5. Curriculum vitae del farmacista individuato quale direttore di farmacia, debitamente sottoscritto, dal quale si desuma l'esperienza richiesta come sopra dichiarata e prevista dall'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale;

N.B.: Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente

procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Nel corso di validità del contratto di affidamento in concessione il Gestore potrà, datane comunicazione al Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta per il direttore uscente al momento della sua nomina.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale per la gestione della Farmacia Comunale, il Direttore di Farmacia deve possedere esperienza di servizio di almeno tre anni come titolare di farmacia o Direttore di Farmacie pubbliche o private ovvero qualificate analoghe; in alternativa sarà considerata equipollente l'esperienza di servizio di almeno cinque anni come Collaboratore Farmacista

14.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria:

n.1 (una) referenza bancaria, di data non anteriore alla pubblicazione del bando della gara di cui trattasi, rilasciata per lo specifico appalto oggetto della presente procedura da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed attestanti la solidità finanziaria della ditta nonché la regolarità nell'assolvimento degli impegni finanziari. In dette referenze dovranno essere specificati l'oggetto e l'importo della presente procedura di gara (il possesso di detto requisito non può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, la mandataria capogruppo deve possedere almeno n. 1 (una) referenza/dichiarazione.

N.B: Non è ammesso l'avvalimento

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 68 del Codice, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo, i restanti requisiti devono essere posseduti dalle mandanti in ragione di minimo il 20% ciascuna, il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio, pena di esclusione.

In caso di **consorzi stabili o fra società cooperative di produzione e lavoro**, di cui all'art. 65 del Codice, I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti e comprovati dai soggetti che svolgeranno il servizio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Codice, i **consorzi stabili** di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 67 e dell'art. 225 comma 11 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3

del D. Lgs 36/2023.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud della piattaforma M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

L'Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di **partecipazione in RTI** dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento;

In caso di **partecipazione con avvalimento** dovrà essere prodotto un XML Response anche i soggetti ausiliari.

In caso di **partecipazione di consorzi**, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "*Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT conforme alle specifiche tecniche AgID*" allegata alla documentazione di gara.

16 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

16.1 ► Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma,

entro e non oltre le ore 12,00 del 06.07.2026

come evidenziato sul Portale Appalti. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.

16.2 Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dalla Provincia di Viterbo non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia offerta". L'operatore economico riceve una e-mail/PEC indicante data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

16.3 Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema denominata "**Presenta Offerta**" tutti i dati richiesti nonché la documentazione prevista nel presente disciplinare.

16.4 Ai fini della corretta presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto a prendere visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

16.5 ► **Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec.**

16.6 Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).

16.7 Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^a seduta pubblica.

16.8 La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:

- a) "A - Documentazione amministrativa"
- b) "B - Offerta Tecnica"
- c) "C - Offerta economica"

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- a) L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice, da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.
- b) L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'**Offerta Tecnica (max 70 punti)** e all'**Offerta Economica (max 30 punti)**.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- a) La Busta amministrativa è unica per tutta la gara e pertanto dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta in un'unica soluzione, come descritto al paragrafo 4.2 della "Guida alla presentazione dell'Offerta telematica".

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere inseriti pertanto i seguenti documenti:

- 18.1.1** ► L'istanza di partecipazione e dichiarazioni **in bollo da € 16,00, (redatti secondo il modello Allegato 1 predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**.

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;

- 18.1.2** ► **DGUE** in formato elettronico

- 18.1.3** ► **Quietanza pagamento contributo ANAC**

- 18.1.4** ► **Cauzione provvisoria**

- 18.1.5** ► **Certificazioni riduzione Garanzia Provvisoria**

- 18.1.6** ► **Quietanza avvenuto pagamento Bollo (F23/F24)**

- 18.1.7** ► in caso dell'**avvalimento** (solo per le categorie ammesse), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- d. originale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 104, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

18.2 SOTTOSCRIZIONE

Si precisa che:

18.2.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

18.2.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo v, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

18.3 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1 e 2 e il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95 del Codice e precisamente:

18.3.1. di non trovarsi nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) **delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) **delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) **delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) **delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) **reati** relativamente allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) **ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

18.3.2 di non trovarsi nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

18.3.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

18.3.4. di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:

- a) **presenza di gravi infrazioni** debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) **essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o** è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) **di non essersi reso colpevole** di gravi illeciti professionali di cui all'art 98 del Codice, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) **determinata situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 16 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) **soggetto alla sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis)** presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- g) **iscrizioni** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, **ovvero** (in alternativa) **di non essere tenuto** al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;
- l) condizione ostativa** che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) insussistenza di rapporti** di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si precisa che:

- 18.4** Si applicano le disposizioni di cui all'art 96 del Codice.
- 18.5** Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 94 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 18.6** Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 18.7** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti 18.5 e 18.6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 18.8** Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
 - a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 18.9** Le cause di esclusione previste dall'art. 94 del Dlgs 36/2023 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 18.10** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto **fino a due anni**, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- 18.11** L'esclusione di cui al punto 18.3.1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 18.12** Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 18.13** Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 18.14 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 18.15 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 18.16 a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice
- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

La verifica rispetto ai requisiti di cui all'art. 94, commi 1 e 2 **deve essere effettuata anche nei confronti degli institori**, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 94, comma 5

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

Le attestazioni di cui all'art. 94, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

18.17 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

18.18 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

18.19 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale.

- 18.20** in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - d. originale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

18.21 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- 18.21.1** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 18.21.2** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 18.21.3** I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, ai propri consorziati non costituisce subappalto.
- 18.21.4** Ai sensi dell'art. 67 comma 6 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

18.22 Per i consorzi di cooperative sociali

- 18.22.1** I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da

quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici

18.23 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

18.23.1 ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

18.24 Per consorzio ordinario o GEIE già costituiti

18.24.1 ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

18.24.2 ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

N.B. Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote e di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;

b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

18.25 Per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

18.25.1 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art 68 del Codice (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

18.26 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

18.26.1 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

18.26.2 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

18.26.3 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.27 Per **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

18.27.1 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

18.27.2 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.28 Per **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

18.28.1 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

18.28.2 ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"

19.1 Nella busta telematica "B – Offerta Tecnica" deve essere inserita la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.

19.2 Essa dovrà contenere il progetto di gestione della farmacia comunale e dovrà essere costituito da paragrafi distinti per criterio di valutazione descrivendo il più dettagliatamente possibile le modalità di gestione e sviluppo dell'osservatorio. Gli

elaborati dovranno essere racchiusi in un unico file .pdf **con minimo di 4 facciate A4 complessive per tutto il progetto fino ad un massimo di 15 facciate A4 complessive per tutto il progetto dattiloscritte con carattere Arial 12 interlinea p.ti 1,15 proporzione 100% e spaziatura normale**, Non concorrono al conteggio delle pagine, i sommari, i frontespizi e le eventuali schede tecniche depliant o elaborati grafici esplicativi.

19.3 Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per l'aggiudicatario e la non realizzazione di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto.

19.4 CRITERI

Criteria di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punti D Max	Punti T Max
CRITERIO 1 Modalità operative di gestione del servizio	Piano operativo, descrizione del servizio di gestione della farmacia comunale anche con indicazione specifica del personale impiegato e curriculum del farmacista.	21	
CRITERIO 2 Servizi farmaceutici proposti al pubblico	2.1 Consegna a domicilio di disabili ed anziani (oltre 75 anni) dei farmaci, a titolo gratuito per i casi segnalati dai servizi sociali Si = 5 punti; No = 0 punti.		5
	2.2 Rilevazione gratuita del peso, della pressione arteriosa, autoanalisi di glicemia e colesterolo Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3
	2.3 Noleggio di apparecchi elettromedicali e servizio gratuito di prenotazione delle prestazioni specialistiche presso strutture ASL Si = 5 punti; No = 0 punti.	-	5
	2.4 Iniziative di fidelizzazione anche una scontistica almeno del 15% sui farmaci da banco, del 5% sui parafarmaci, del 15% sui prodotti per l'infanzia Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
CRITERIO 3 Servizi aggiuntivi proposti al pubblico: tipologia e organizzazione degli stessi ad integrazione della carta dei servizi	Azioni e proposte migliorative del servizio farmaceutico, con particolare riferimento ad eventuali sperimentazioni o nuovi servizi per gli utenti (ad esempio: analisi della pelle e del capello, sindromi metaboliche, foratura di lobi dell'orecchio, telemedicina ecc.). Le sperimentazioni proposte dovranno essere illustrate e, nel caso di aggiudicazione, realizzate senza onere alcuno per l'Ente stesso. La relazione dovrà indicare le tariffe che saranno proposte ai cittadini.	21	-
CRITERIO 4 Apertura della farmacia	4.1 Per l'intera giornata del sabato Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
	4.2 Orario continuato diurno (specificare orario); Si = 3 punti; No = 0 punti.	-	3
	4.3 Orario aggiuntivo per 6 ore settimanali oltre le 36 obbligatorie (per complessive 42 ore settimanali) Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3
	4.4 Ulteriore orario aggiuntivo per 18 ore settimanali oltre le 42 ore settimanali (per complessive 60 ore settimanali) Si = 3 punti; No = 0 punti	-	3
		42	28

		Totale 70 punti
--	--	------------------------

19.4 L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

19.5 Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

19.6 In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;

19.7 Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

19.8 Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato o dalla lettera di invito troverà applicazione il precedente punto 19.7.

19.9 Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.

19.10 I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

19.11 Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

19.12 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

19.13 L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.

19.14 **All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 70 punti.**

19.15 Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA"

20.1. ► Nella busta telematica "C – Offerta economica" deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

20.1.1 ► dichiarazione **in bollo** del concorrente **Allegato 2 (preferibilmente redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente:

- a) **offerta in aumento espressa in valore assoluto + offerta percentuale annua di rivalutazione non inferiore al 2% sul canone annuo di**

concessione-base di gara €10.000,00;

Il punteggio di 30 punti sarà attribuito valore complessivo di tutti i canoni di concessione per tutta la durata della concessione, compreso rinnovo e proroga tecnica, rialzati così come ai precedenti punti.

Per il calcolo dell'offerta può essere utilizzato il file xls "foglio di calcolo offerta economica" da allegare all'offerta economica.

20.1.2 ► nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, a **pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio**, i costi relativi alla **sicurezza aziendale**, riferito all'appalto in questione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice

20.2 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 18.2)

20.3 **All'offerta economica potranno essere assegnati al massimo 30 punti.**

21 **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

21.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo il

il giorno 13.07.2026 alle ore 10,00

21.2 Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza**, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. **I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.**

21.3 L'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al Portale Appalti, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, e consultando all'interno della pubblicazione inerente la procedura (presente nella sezione "Gare e procedure scadute") la sezione "Espletamento della gara". Per le modalità operative si rimanda al paragrafo 7 della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

21.4 Nella prima seduta pubblica il predetto Seggio di gara procederà:

- alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini. Successivamente procederà attraverso il Portale Appalti all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "A-Documentazione amministrativa" verificando la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.
- nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti". La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27 del Codice.

21.5 All'esito delle suddette attività, si procederà in seduta pubblica allo sblocco e all'apertura dell'area "B - Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

Della esecuzione della predetta attività, che potrà avvenire anche in successive sedute,

verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

- 21.6** In una o più sedute riservate la Commissione composta da n. 3 membri, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
- 21.7** Successivamente, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale Appalti ai concorrenti ammessi, alle attività di sblocco e aperture delle singole offerte economiche. Nella medesima seduta pubblica, il Seggio di gara comunicherà e/o renderà visibili attraverso il Portale Appalti i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche.
- 21.8** All'esito delle operazioni di cui sopra procederà, attraverso l'uso della piattaforma telematica, a redigere la graduatoria e, qualora riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di anomalia e, in ogni caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà come meglio descritto al paragrafo 25.
- 21.9** Si precisa che saranno motivo di esclusione:
- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

22.1 Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice per i **criteri don punteggio T (tabellare)** seguendo le istruzioni riportate nella tabella di cui al precedente punto 19.6

22.2 Per i **criteri con punteggio D (discrezionale)** la commissione attribuirà i relativi punteggi valutando l'offerta con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indic

e di valutazione dell'offerta (a); n

= numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; \sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo di seguito indicato:

la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala:

Valutazione	Coefficiente di valutazione
Ottimo	0,81 a 1,00
Distinto	0,61 a 0,80
Buono	0,41 a 0,60

Discreto	0,21 a 0,40
Sufficiente	0,01 a 0,20
Insufficiente/Assente	0,00

Per ciascun elemento o sub elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente **riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando, a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula sopra riportata.**

Al termine dell'esame dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi.

23 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

23.1 Il Seggio di gara, ricevuti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e aver convocato tramite il Portale Appalti i concorrenti, in seduta pubblica comunicherà i punteggi assegnati a ciascuno.

Procederà quindi all'apertura della sezione/step "C- Offerta economica" e darà lettura delle offerte dei singoli partecipanti e attribuirà i relativi punteggi.

23.2 Il Seggio di gara darà lettura dei rialzi economici offerti (valore complessivo di tutti i canoni di concessione per tutta la durata della concessione, compreso rinnovo e proroga tecnica) dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo la seguente formula:

$$P = P_{\max} (R.off / R.max)$$

Dove:

R.Off = Rialzo offerto R.max=

Rialzo massimo **Pmax= 30**

punti

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico, il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.

Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale trasmettendolo alla SA per i successivi adempimenti.

24. VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI

24.1 Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 108 comma 9 del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 41, comma 13 del Codice.

24.2 Per effettuare la verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione

24.3 La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:

- a) le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;
- b) le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.

24.4 La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte

eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.

25. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) Che ottengono contemporaneamente un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo e all'elemento Offerta Tecnica con la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Offerta Tecnica;
- b) Che appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla SA.
- c) Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di Gara:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo;
 - rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse.
- d) Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di Gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, dichiarando chiusa la seduta pubblica e trasmettendo gli atti alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

N.B. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

27. ALTRE INFORMAZIONI

- 27.1.** Per quant'altro non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto;
- 27.2.** Il presente Disciplinare di gara e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo od impegno di aggiudicazione nei confronti di eventuali offerenti, né attribuiscono a quest'ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante a qualunque titolo;
- 27.3.** L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti;
- 27.4.** Informativa privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

28. IMPOSTA DI BOLLO:

28.1 L'imposta di bollo è dovuta per l'Istanza di cui al punto 18.1.1 nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

A) Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
 - agenti della riscossione
 - banca
 - ufficio postale
- 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

- assegni bancari e circolari presso le banche
 - assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
 - addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di sé stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
- 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:

Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT)

Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando

Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici) Codice

Tributo: 458T

Descrizione: Bollo su istanza telematica Importo: 16,00 euro.

B) Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette ... Codice

tributo: 1552

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)

28.2 La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Matera, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti

- si rimanda comunque all'informativa allegata al presente Disciplinare.

Titolare del trattamento è la CUC del Bradano.

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dalla CUC del Bradano tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Via Cosimo Venezia, 1 cap. 75024 Montescaglioso (MT).

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Pier Paolo NOBILE
(f.to digitalmente)